



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 138 DEL 21/02/2023

OGGETTO: VIA MILANO, VIA BALLEYDIER, VIA PIETRO CHIESA E VIA DE MARINI

**TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA
VEICOLARE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE SISTEMA A7-
A10-A12 - RIQUALIFICAZIONE NODO SAN BENIGNO LOTTO 2 -
PARZIALIZZAZIONE VIA MILANO**

**ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL
TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE**

IL DIRIGENTE

Premesso

che la Società Autostrade per l'Italia S.p.A. con nota del 10.12.2019 (nota protocollo ASPI/RM/2019/0020810/EU 10/12/2019) ha segnalato:

- di aver comunicato in data 14.10.2019 all'appaltatore originario, Carena S.p.A., lo scioglimento ex-legge del contratto di appalto;
- di aver comunicato con nota prot.17312 il MIT del fermo delle attività di cantiere e della volontà di affidare il completamento dei lavori a Pavimental S.p.A.
- che il MIT in data 11.11.2019, con nota prot.27198, ha confermato la facoltà di ASPI di procedere all'affidamento dei lavori a Pavimental;
- con delibera del Consiglio di Amministrazione di ASPI del 15.11.2019 ha confermato a Pavimental l'affidamento dei lavori di completamento del 2° lotto del Nodo San Benigno.
- che la società Pavimental S.p.A. ha cambiato la propria denominazione sociale in Amplia Infrastructures S.p.A.;

Esaminata

l'istanza trasmessa dalla ditta Amplia Infrastructures S.p.A. con nota PG/2023/67541 del 15.02.2023, con la quale si richiede l'emissione del provvedimento di proroga della

modifica in un tratto delle strade in oggetto ricomprese nel territorio del Municipio II – Centro Centro Ovest, al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni per la "Riqualificazione del sistema A7-A10-A12 – Riqualificazione Nodo San Benigno";

Tenuto conto

che nelle more della definizione del regime patrimoniale e delle derivanti competenze a cui la viabilità è sottesa, il Comune di Genova, rilevata l'importanza dell'opera in corso di realizzazione, ritiene, anche in forza di quanto previsto dall'art. 14, c. 4, del D. Lgs. 285/1992, di esercitare, almeno per quanto concerne l'art. 7, c. 1 del medesimo, ed esclusivamente per la regolazione della circolazione, i poteri di Ente proprietario della Strada;

Dato atto

che, allo stato attuale, trattasi di viabilità interferita dal cantiere in oggetto e che, pertanto, nelle more dell'emissione del verbale di cui all'art. 230 del D.P.R. 207/2010 ed eventuale successivo certificato di collaudo ai sensi dell'art. 102 del D. lgs. 50/2016, la sua manutenzione ed esercizio, così come la conservazione, mantenimento e custodia dei sedimi, della segnaletica, degli impianti e degli arredi, rimane sotto la diretta responsabilità del soggetto Committente dell'opera;

Atteso che

la richiesta di esecuzione dei lavori di cui al punto precedente comporta:

- il restringimento della carreggiata in via Milano, via Pietro Chiesa e via Balleydier, con conseguente revisione dei percorsi pedonali;
- la modifica dei sensi di marcia in via Balleydier e all'intersezione tra quest'ultima strada via Milano e via Pietro Chiesa.

Considerato

che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato

che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- istituire la limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli, in sostituzione del limite di velocità esistente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 142 comma 2 del vigente Codice della Strada, al fine di garantire condizioni di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- adottare le modifiche alla viabilità così come meglio previste nel piano di segnalamento temporaneo di cantiere facente parte del presente provvedimento;

Visto

il piano di segnalamento temporaneo specifico per la fase in oggetto presentato dall'Impresa esecutrice *"Nodo stradale e autostradale di Genova – Adeguamento del sistema A7-A10-A12 – Adeguamento Nodo di San Benigno – Lotto 2 – Ambito E – Cantierizzazione e fasi di lavoro – Fasizzazione dei lavori e del traffico – Chiusura direz. Nord via Balleydier – Restringimento direz. Ponente via Milano"* presentato dall'Impresa esecutrice in data 21.02.2022;

Visti inoltre

- il parere di polizia stradale espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2010;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dal giorno **23.02.2023** al giorno **22.02.2024**, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Via Balleydier, tratto compreso tra il fornice di via Scappini e via Pietro Chiesa

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- senso unico di circolazione veicolare con direzione monte-mare nel tratto stradale in fregio al fronte ponente dell'edificio MSC;
- è interdetto l'accesso ai veicoli provenienti da via Milano fatta eccezione per i veicoli diretti all'ingresso dell'edificio MSC;
- conferma dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza all'intersezione con via Milano – via Pietro Chiesa;
- obbligo di proseguire dritti all'intersezione con via Milano – via Pietro Chiesa per autotreni ed autoarticolati;
- divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente;
- i flussi pedonali saranno deviati su itinerari alternativi;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

Via Milano tratto compreso tra via della Sanità e Lungomare Canepa

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- per la direttrice levante-ponente, obbligo di proseguire dritto o svoltare verso sinistra all'intersezione con via Balleydier fatta eccezione per i veicoli diretti all'ingresso dell'edificio MSC;

- divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte nel tratto compreso tra l'attraversamento ubicato a levante della "galleria" e via Balleydier;
- i flussi pedonali saranno deviati su itinerari alternativi;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati;

Via Pietro Chiesa, tratto compreso tra via Balleydier e via Scarsellini

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

Via De Marini, tratto compreso tra via Scappini e via Chiesa

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di fermata veicolare sul lato levante della strada.

Via Scappini, sottopasso di collegamento con via Balleydier

- divieto di transito veicolare.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.


Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.




PERCORSO ALTERNATIVO MEZZI DI GROSSA SAGOMA DIREZIONE PONENTE



LEGENDA APPRESTAMENTI DI CANTIERE

- NEW-JERSEY
- MURI ESISTENTI
- RETE PLASTIFICATA SU RECINZIONE METALLICA H 2 m
- BARRIERA DI PROTEZIONE
- AREA OCCUPAZIONE TEMPORANEA



NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA
ADEGUAMENTO DEL SISTEMA A7 - A10 - A12

ADEGUAMENTO NODO DI SAN BENIGNO - LOTTO 2
AMBITO E

PROGETTO ESECUTIVO

CANTIERIZZAZIONI E FASI DI LAVORO

FASIZZAZIONE DEI LAVORI E DEL TRAFFICO

Chiusura direz. Nord Via Balleve
Restringimento direz. ponente via Milano

L'IMPRESA ESECUTRICE pagamenti		IL DIRETTORE LAVORI Ing. Stefano Francia Ord. Ing. Genova N. 5850		IL DIRETTORE TECNICO Ing. Orlando Mazza Ord. Ing. Parma N. 1485	
REVISIONI		SUPPORTO SPECIALISTICO		OPERATORI	
1	08	1	08	1	08
2	18	2	18	2	18
3	25	3	25	3	25
4	30	4	30	4	30
5	11	5	11	5	11
6	18	6	18	6	18



Comune di Genova
Direzione Mobilità e Trasporti

PARERE DI POLIZIA LOCALE
espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013

Municipio:	Il Centro Ovest		
Protocollo Generale	67541	del	15.02.2023
Oggetto:	RIQUALIFICAZIONE SISTEMA A7-A10-A12 – RIQUALIFICAZIONE NODO SAN BENIGNO LOTTO 2 – PARZIALIZZAZIONE VIA MILANO		
Richiedente:	PAVIMENTAL S.p.A.		
Località:	VIA MILANO, VIA BALLEYDIER, VIA PIETRO CHIESA E VIA DE MARINI		

In merito alla richiesta di Ordinanza Dirigenziale temporanea si esprime:

Parere favorevole alle condizioni seguenti	x
Parere contrario (per le motivazioni indicate nel riquadro A)	

- Dovrà essere garantito il transito pedonale
- Dovrà essere garantito il transito veicolare
- Dovrà essere garantito il transito ai mezzi di soccorso

SI	NO
x	
x	
x	

Riquadro A (motivi del diniego se è stato espresso parere contrario)

Riquadro B (ulteriori condizioni)

Anche eventuali accessi ed uscite veicolari dall'area di lavoro dovranno essere regolate da idonei movieri.

Riquadro C (provvedimenti richiesti)

dal giorno **23.02.2023** al giorno **22.02.2024**, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Via Balleydier, tratto compreso tra il fornice di via Scappini e via Pietro Chiesa

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- senso unico di circolazione veicolare con direzione monte-mare nel tratto stradale in fregio al fronte ponente dell'edificio MSC;
- è interdetto l'accesso ai veicoli provenienti da via Milano fatta eccezione per i veicoli diretti all'ingresso dell'edificio MSC;
- conferma dell'obbligo di fermarsi e dare la precedenza all'intersezione con via Milano – via Pietro Chiesa;
- obbligo di proseguire dritti all'intersezione con via Milano – via Pietro Chiesa per autotreni ed autoarticolati;
- divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente;
- i flussi pedonali saranno deviati su itinerari alternativi;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

Via Milano tratto compreso tra via della Sanità e Lungomare Canepa

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- per la direttrice levante-ponente, obbligo di proseguire dritto o svoltare verso sinistra all'intersezione con via Balleydier fatta eccezione per i veicoli diretti all'ingresso dell'edificio MSC;
- divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte nel tratto compreso tra l'attraversamento ubicato a levante della "galleria" e via Balleydier;
- i flussi pedonali saranno deviati su itinerari alternativi;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati;

Via Pietro Chiesa, tratto compreso tra via Balleydier e via Scarsellini

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

Via De Marini, tratto compreso tra via Scappini e via Chiesa

- limite massimo di velocità di 30 km/h;
- divieto di fermata veicolare sul lato levante della strada.

Via Scappini, sottopasso di collegamento con via Balleydier

- divieto di transito veicolare.

Riquadro D (eventuali considerazioni)

--

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento agli art. 21-25 del Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285) ed ai corrispondenti articoli del Regolamento di attuazione ed esecuzione del suddetto codice.

Dovrà essere richiesta l'autorizzazione per "attività rumorosa" ai sensi dell'art. 6 della legge Regionale 20/03/1998 n.12.

L'inizio ed il termine dei lavori dovranno essere comunicati nei tempi e modi previsti dall'istanza per l'ottenimento del provvedimento di traffico (ordinanza).

La segnaletica stradale dovrà essere installata e tracciata come da Piano di Segnalamento Temporaneo approvato dalla Direzione Mobilità.

La segnaletica stradale utilizzata dovrà essere visibile come è previsto dall'art. 79 del Regolamento del C.d.S. nonché come disciplinato dal D.M. 10/07/2002.

L'esistente segnaletica stradale eventualmente rimossa o danneggiata a causa dei lavori dovrà essere ripristinata previo accordo con la Direzione Mobilità del Comune di Genova e secondo le prescrizioni impartite.

In caso di lavori in prossimità di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, o simili, dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana (AMIU) con sufficiente preavviso in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento dei detti contenitori, o l'individuazione di alternative, o le opportune soluzioni organizzative.

In caso di lavori in prossimità delle fermate degli autobus adibiti al trasporto pubblico, ovvero di corsie riservate al T.P.L., dovrà essere informata con nota scritta l'Azienda Mobilità e Trasporti (AMT) con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire i necessari sopralluoghi e interventi e l'eventuale spostamento della fermata bus, o l'individuazione dei percorsi alternativi, o le opportune soluzioni organizzative. Tale notizia potrà anche essere comunicata a ist.ispettorato@amt.genova.it e istcontrollori@amt.genova.it;

In caso di lavori che interessano spazi pubblici adibiti a parcheggio o posteggio a pagamento di veicoli dati in concessione dal Comune a Società o soggetti terzi, l'estensione degli spazi sottratti a tali utilizzi e la durata in tempo della temporanea inagibilità dovranno essere comunicati con sufficiente preavviso (almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori) in modo da consentire alle Società o terzi aventi titolo, nonché alla Direzione Mobilità del Comune di Genova, i necessari sopralluoghi e interventi e le relative connesse contabilità.

In prossimità delle fermate dei servizi pubblici di trasporto dovrà essere installata idonea copertura dello scavo.

In caso di lavori che interessino spazi pubblici adibiti a parcheggio per persone con impedita o limitata capacità motoria dovrà essere individuata, in base alle esigenze dell'avente titolo, idonea area ove collocare temporaneamente gli stalli occupati dal cantiere.

Le prescrizioni, date anche oralmente, dal personale della P.L. intervenuto sul cantiere (compresa l'eventuale sospensione dei lavori), dovranno essere prontamente adempite.

Dovranno essere osservate le disposizioni del **Regolamento per la rottura del suolo pubblico e per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali di cui alla D.C.C. n. 33/2021** in particolare per quanto consti gli art. 10 (Ripristini provvisori e definitivi), 11 (Programmazione e pianificazione degli interventi effettuati dai Grandi Utenti), 12 (Principi per la realizzazione ed il coordinamento degli interventi nel sottosuolo), 15 (Strade sensibili).

Il materiale di risulta dovrà essere giornalmente asportato e destinato alla pubblica discarica.

Eventuali depositi d'inerti (sabbia, pietrisco...) dovranno essere accuratamente delimitati e coperti affinché le acque meteoriche non ne provochino il dilavamento con il conseguente spargimento sulla via pubblica e nelle caditoie di raccolta delle acque piovane.

In caso di presa in consegna anticipata, dovranno essere adempiti gli obblighi di cui al D.P.R. 207/2010, con particolare riferimento ai disposti dell'art. 230.

Parere di Polizia Stradale redatto a Genova in data:

GIORNO	MESE	ANNO
21	02	2023

Il Funzionario / Agente di Polizia Locale


G. Canepa